Estensione del reclamo a tutti i tributi con decorrenza «insidiosa»

La novità dovrebbe decorrere dai reclami e non dagli atti impositivi notificati dal 1° gennaio 2016

**/**[**Alfio CISSELLO**](http://www.eutekne.info/Sezioni/Autore_alfio_cissello.aspx?idrecensore=100)**e**[**Chiara RUFFINO**](http://www.eutekne.info/Sezioni/Autore_chiara_ruffino.aspx?idrecensore=542)

Lunedì, 14 dicembre 2015

Una delle novità più importanti della riforma del contenzioso tributario attuata con il DLgs. [156/2015](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=13828&IDSrc=100) concerne l’istituto del reclamo/mediazione, che, ferma restando la soglia dei 20.000 euro d’imposta, viene esteso alla **generalità dei tributi**nonché agli avvisi di classamento.

Nel sistema **pregresso**, ciò era **circoscritto** ai soli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
In futuro, dunque, saranno soggetti a reclamo/mediazione anche, a titolo esemplificativo, gli accertamenti IMU, TARI, TOSAP nonché quelli notificati dalle Camere di commercio per il recupero dei diritti camerali, o quelli relativi ai contributi consortili.

Potrebbero emergere problemi in merito alla decorrenza, posto che, ai sensi dell’[art. 12](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=13828&IDArticolo=338779&IDSrc=100#Comma1)comma 1 del DLgs. 156/2015, “le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere **dal 1° gennaio 2016**”.
Come già evidenziato per la riassunzione in rinvio (si veda “[Nuovo termine di 6 mesi per il giudizio di rinvio senza effetto retroattivo](http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=540286)” del 7 dicembre 2015), si tratta di una disposizione che mal si presta a talune fattispecie proprie del contenzioso tributario, che, è bene rammentarlo, ha carattere **impugnatorio**.

Prendendo l’esempio del **reclamo**, dal punto di vista “cronologico”, l’atto viene notificato dall’ente impositore, poi il ricorso/reclamo viene a sua volta notificato dal contribuente, e, in un momento ancora successivo depositato in segreteria.

Quale dei menzionati tre momenti deve essere considerato ai fini dell’applicabilità del “nuovo” [art. 17-*bis*](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=5&IDArticolo=230429&IDSrc=100) del DLgs. 546/92?
Siccome il contenzioso inizia con la notifica del ricorso/reclamo (tant’è che i termini propri della fase di mediazione soggiaciono alla sospensione feriale dei termini processuali), si potrebbe asserire che la necessità del medesimo decorra dai**ricorsi/reclami notificati**(facendo riferimento alla consegna dell’atto di reclamo all’ente impositore oppure alla spedizione postale) dal 1° gennaio 2016.

Tuttavia, sposando questa interpretazione, la decorrenza, a ben vedere, sarebbe “in balia” del contribuente, che, in merito ad un atto sotto la soglia dei 20.000 euro notificato da un Comune a fine novembre 2015, potrebbe di fatto decidere se applicare o meno il reclamo, notificando l’impugnazione prima o dal 1° gennaio 2016.
In base ad una diversa opinione, però, si potrebbe pure affermare che sia necessario prendere come riferimento la data di **notifica dell’atto reclamabile**.

Del resto, il legislatore così ha ragionato nei pregressi interventi: si vedano gli [artt. 39](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=10138&IDArticolo=230253&IDSrc=100#Comma11)comma 11 del DL 98/2011 (relativo alla fase di prima introduzione dell’istituto, secondo cui “le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti **suscettibili di reclamo** notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”) e [1](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=12201&IDArticolo=289449&IDSrc=100#Comma611) comma 611 lettera b) della L. 147/2013 (relativa alle innovazioni apportate dalla medesima legge, secondo cui “ le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”).
Come visto, però, nel DLgs. 156/2015 nulla è previsto in punto decorrenza che, pertanto, verrà individuata **in via interpretativa**.

*Nei casi dubbi optare per il ricorso*

Il problema che, potenzialmente, emerge, riguarda il rischio di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio. Se opera l’art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, notificato il reclamo, il contribuente non deposita il ricorso prima del decorso di 90 giorni dalla notifica dello stesso, mentre nelle situazioni ordinarie il deposito deve avvenire entro **30 giorni dalla notifica**.
Infatti, se il contribuente ritenesse la lite reclamabile e depositasse, quindi, il ricorso in Commissione dopo 90 giorni dalla notifica a controparte, ove il giudice ritenesse la lite non reclamabile, il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile per non aver effettuato la costituzione in giudizio rispettando il termine dei trenta giorni.

Due sono le considerazioni che possono essere fatte.
In primo luogo, stante l’incertezza vigente in punto decorrenza, l’inammissibilità per tardivo deposito del ricorso potrebbe essere scongiurata dalla **rimessione in termini**(prevista in termini generai dall’[art. 153](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=5354&IDArticolo=60810&IDSrc=100) del codice di procedura civile).
In secondo luogo, prudenzialmente, il difensore potrebbe notificare, nei casi dubbi, il ricorso/reclamo, depositandolo, però, nei trenta giorni successivi (anziché attendere il decorso dei 90 previsti): così, se la lite venisse ritenuta, a torto o a ragione, reclamabile, alcuna inammissibilità potrebbe verificarsi, dovendo il giudice limitarsi a **rinviare l’udienza** per consentire la mediazione.